



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 10/10/2023 da IGNOMERIELLO PIETRO con l'assistenza dell'OCC nominato con funzioni di ausiliario del debitore, avv. Berardo Di Ferdinando, nonché rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Paoluzzi presso il cui studio in Teramo, alla Via della Banca, n. 14 è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti;

-ricorrente-

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10/10/2023 IGNOMERIELLO PIETRO ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con l'assistenza del professionista gestore della crisi nominato dall'OCC con funzioni di ausiliario del debitore, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

E' applicabile alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che il ricorrente ha documentato di avere la propria residenza in Teramo da oltre un anno dal deposito del ricorso e pertanto all'interno del circondario del predetto tribunale, rilievo che consente di ritenere che egli abbia il centro dei propri interessi principali nell'ambito del medesimo circondario.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e co. 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co.2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII); 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso, risultano depositati nel caso in esame. Risulta altresì allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC con funzioni di ausiliario del Giudice, Dott. Aurelio Frattari, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.



Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza avendo documentato di essere dipendente *full time* a tempo indeterminato del Ministero dell'Interno quale Agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Teramo e di non avere mai svolto attività di impresa.

Sussiste altresì la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente atteso che lo stesso si trova in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Il ricorrente, infatti, non possiede beni immobili, è proprietario di una automobile Fiat 500 L immatricolata nel 2014 il cui valore di mercato è pari a soli euro 6.500,00, è titolare del solo credito per la restituzione del deposito cauzionale di euro 1.040,00 relativo al contratto di locazione dell'immobile nel quale vive, in via prudenziale non appostato all'attivo non essendo certa, allo stato, la sua riscossione, percepisce uno stipendio medio mensile netto di euro 2.200,00 circa sul quale gravano una cessione del quinto in favore di IBL FAMILY S.P.A. (la quale ha ceduto il credito a BANCA DI MACERATA S.P.A.) con trattenuta mensile di euro 290,00 nonché una delega di pagamento in favore di FINCONTINUO S.P.A. con trattenuta mensile di euro 310,00; il debitore è altresì gravato da spese mensili stimate in euro 1.796,08 circa (fra le quali figurano il canone di locazione della sua attuale abitazione di euro 470,00 oltre spese condominiali, l'assegno di mantenimento delle due figlie minori di euro 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie posto a suo carico in sede di separazione consensuale e confermato in sede di divorzio).

Per contro, lo stesso ricorrente risulta gravato da una esposizione debitoria pari a complessivi euro 72.735,97, di cui euro 4.816,00 per spese prededucibili della presente procedura.

La proposta prevede la destinazione, ai fini della parziale soddisfazione del ceto creditorio, della eccedenza stipendiale risultante, per la durata della procedura, di anni tre, all'esito del pagamento delle spese mensili necessarie per il sostentamento del ricorrente, unico componente del suo nucleo familiare, da determinarsi mensilmente stante la variabilità della sua retribuzione mensile, oltre alla intera tredicesima e quattordicesima mensilità nonché la somma di euro 6.500,00 da trarsi dalla vendita della autovettura in propria titolarità, salvo eventuale valutazione della manifesta non convenienza della vendita in sede di liquidazione.

La proposta è ammissibile atteso che anche i redditi futuri, in quanto qualificabili come beni ex art. 810 c.c., possono ritenersi ricompresi nel patrimonio del debitore e, per conseguenza, formare oggetto della procedura di liquidazione controllata.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste attive del piano, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e co. 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Non osta alla apertura della liquidazione controllata il compimento da parte del debitore di eventuali atti in frode ai creditori, rilevando questi soltanto ai fini della eventuale esclusione della esdebitazione ai sensi degli artt. 282, co. 2 e 280 CCII, con conseguente insussistenza dei presupposti per la valutazione, nella presente sede, dell'atto di straordinaria amministrazione infraquinquennale posto in essere dal ricorrente nel 2018 mediante la cessione in favore della ex coniuge della piena proprietà di un immobile in sua titolarità, gravato da ipoteca, in sede di accordo di separazione consensuale a



seguito di negoziazione assistita, a fronte della estinzione dell'intero mutuo ipotecario gravante sull'immobile da parte della ex coniuge.

Alla luce dei superiori rilievi deve pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve pertanto ritenersi cessata la operatività della cessione del quinto dello stipendio in essere in favore di FINCONTINUO S.P.A. e della delega di pagamento in essere in favore di IBL FAMILY S.P.A., la quale ha ceduto il credito in favore di BANCA DI MACERATA S.P.A., dovendosi applicare in via analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale *“1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.”*

Tale conclusione risulta confermata dal tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, atteso che l'art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla liquidazione ed atteso altresì che la medesima procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*.

Deve disporsi che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, la somma di euro 1.796,08 sia esclusa dalla liquidazione e che eventuali somme percepite a titolo di retribuzione mensile dal ricorrente in eccedenza rispetto all'importo di euro 1.796,08 siano incamerate dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio di cui all'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare anche sotto il profilo in esame l'art. 281, co. 5 e co. 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore.

Il debitore può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, a continuare ad utilizzare l'autovettura di sua proprietà sino alla data della aggiudicazione essendo la stessa necessaria per gli spostamenti della vita quotidiana, salvo valutazione della manifesta non convenienza economica della liquidazione di detto bene da parte del liquidatore, che dovrà essere approvata dal Giudice Delegato. Nulla deve disporsi in merito alla domanda di estromissione dalla liquidazione del saldo alla data del 19/06/2023 del conto corrente n. 1000/10831 in titolarità del ricorrente in essere presso BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A., filiale di Teramo, atteso che lo stesso risulta essere di segno negativo. Non vi è luogo a provvedere neppure sulla istanza di estromissione dalla liquidazione del saldo al 20/01/2023 della Carta Postepay Evolution n. 5333171022463679 in titolarità del ricorrente risultando detta carta estinta.

Nulla deve infine disporsi in merito alla domanda di estromissione dalla liquidazione del saldo, alla data del 11/01/2022, del libretto postale n. 000011802218 in essere presso POSTE ITALIANE S.P.A., cointestato al ricorrente e a suo padre, essendo lo stesso pari a zero.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione.

Può essere infine omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente.

P.Q.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di IGNOMERIELLO PIETRO (c.f. GNMPTR82E17C632J) nato a Chieti (CH) il 17/05/1982 e residente in Teramo (TE), alla via Filippo Turati, n. 12;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore il Dott. Aurelio Frattari;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII: autovettura FIAT, modello 500 L, targa EW935JD, che potrà essere utilizzata dal ricorrente fino alla vendita salvo eventuale valutazione di manifesta non convenienza della vendita da parte del liquidatore da approvarsi da parte del Giudice Delegato;

dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.796,08 con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su istanza del debitore;

dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza del ricorrente subordinatamente al maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;

dichiara la cessazione, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, della operatività della cessione del quinto dello stipendio del ricorrente in essere in favore di FINCONTINUO S.P.A. e della delega di pagamento in essere in favore di IBL FAMILY S.P.A., la quale ha ceduto il credito a BANCA DI MACERATA S.P.A., e, per l'effetto, ordina ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio del debitore;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere



effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 05/06/2024.

Il Giudice rel. est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

